

Codice A2009C

D.D. 31 luglio 2026, n. 369

L.R. n. 28/1999 articolo 17 e L.R. n. 38/2006 articolo 5 - D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026 e D.G.R. n. 29-8714 del 3/06/2024. Gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare. Richiedente: società SAFEZOOM S.R.L. Provvedimento di rigetto dell'istanza prot. n. 13472/A2009C del 03/07/..



ATTO DD 369/A2009C/2026

DEL 31/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: L.R. n. 28/1999 articolo 17 e L.R. n. 38/2006 articolo 5 - D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026 e D.G.R. n. 29-8714 del 3/06/2024. Gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare. Richiedente: società SAFEZOOM S.R.L. Provvedimento di rigetto dell'istanza prot. n. 13472/A2009C del 03/07/2026.

Premesso che:

la Regione Piemonte con l.r. n. 28/1999, art. 17, comma 4 e l.r. n. 38/2006, articolo 5, comma 4, garantisce l'effettuazione del corso professionale per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale;

la Giunta regionale ha dato attuazione alle citate disposizioni normative con l'adozione delle D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026 e D.G.R. n. 29-8714 del 3/06/2024;

la Giunta regionale al paragrafo 2.5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026 ha sancito che, ai fini della stipulazione della convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono:

- essere accreditati presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento nel sistema della formazione professionale;
- avere documentata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio (avere svolto almeno 300 ore di corsi di formazione attinenti all'ambito alimentare delle quali non più di 100 ore in materia di HACCP);

la società SAFEZOOM S.R.L. ha presentato in data 02/07/2026, prot. n. 13472/A2009C del 03/07/2026, la domanda per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare.

Dato atto che:

con nota prot. n. 13630/A2009C del 07/07/2026 il Settore scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in merito all'istanza presentata;

con nota prot. n. 13634/A2009C del 07/07/2026 il Settore scrivente ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della l. 241/1990 con la quale è stato assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Rilevato che entro il termine indicato dalla sopra citata nota prot. n. 13634/A2009C del 07/07/2026 l'istante ha presentato in data 16/07/2026 con nota prot. n. 14349/A2009C del 17/07/2026 un ulteriore elenco dei corsi erogati nell'ultimo triennio.

Ritenuto, per quanto sopra esposto e per le motivazioni già espresse nel preavviso di rigetto prot. n. 13634/A2009C del 07/07/2026 di dover concludere il procedimento con il rigetto dell'istanza della società SAFEZOOM S.R.L. presentata in data 02/07/2026, prot. n. 13472/A2009C del 03/07/2026 e integrata con nota del 16/07/2026, prot. n. 14349/A2009C del 17/07/2026 finalizzata alla stipulazione della convenzione per la gestione dei corsi professionali del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande in quanto i documenti aggiuntivi presentati non dimostrano il possesso del requisito dell'esperienza formativa in ambito alimentare stabilito dalla D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026 dato che il totale delle ore dei corsi di formazione erogati dalla società SAFEZOOM S.R.L. nell'ultimo triennio in ambito alimentare risulta essere inferiore alle 300 ore.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 28/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 28/1999 "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la l.r. n. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

- la l.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

determina

- di rigettare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'istanza della società SAFEZOOM S.R.L. presentata in data 02/07/2026, prot. n. 13472/A2009C del 03/07/2026 e integrata con nota del 16/07/2026, prot. n. 14349/A2009C del 17/07/2026 per la gestione dei corsi professionali del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande di cui alle D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026 e D.G.R. n. 29-8714 del 3/06/2024 per carenza del requisito dell'esperienza formativa nell'ultimo triennio in ambito alimentare stabilito dalla D.G.R. n. 12-2704 del 22/06/2026.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE (A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco